

Legge regionale 9 marzo 2007, n. 5 (BUR n. 26/2007)

PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO (PRS)

Art. 1 - Programma regionale di sviluppo.

1. È approvato il Programma regionale di sviluppo (PRS) nel testo allegato che fa parte integrante della presente legge.

2. Il PRS stabilisce indirizzi, direttive, priorità e prescrizioni per l'azione della Giunta regionale nella promozione dell'attività legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa, nonché per l'attività degli enti, delle aziende e agenzie della Regione o degli amministratori delle società e organismi cui essa partecipa.

3. Nei confronti degli enti locali territoriali il PRS costituisce termine di riferimento per l'attività di loro competenza.

ALLEGATO OMESSO (1)

(1) Allegato omissso reperibile nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 26 del 13 marzo 2007 (pag. 6).